



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Deliberazione n° 23 del 24/07/2019

OGGETTO: Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 16,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Giuseppa Mezzasalma, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30 gennaio 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, che con deliberazione n° 01 del 02/02/2017 si è formalmente insediata;
- a seguito delle dimissioni di un componente, con delibera n. 38 del 16 maggio 2018 si è provveduto alla sostituzione con conseguente insediamento della nuova componente, nominata con DPR 27/04/2018;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per



l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;

Ritenuto necessario richiamare una serie di fattori e situazioni di contesto che caratterizzano l'attuale processo della gestione liquidatoria:

a) nomina nuovo organismo straordinario di liquidazione:

- ✓ con D.P.R. del 28/08/2018, sono stati nominati i nuovi componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (d'ora in poi OSL) a seguito delle dimissioni formalizzate in data 11/07/2018 dei precedenti componenti;
- ✓ l'insediamento di una nuova compagine nel corso di una procedura liquidatoria attivata a decorrere dal 02/02/2017, ha comportato la necessità di procedere alla ricostruzione del quadro della gestione liquidatoria attuata fino alla data del 11/07/2018;
- ✓ è di tutta evidenza le difficoltà insite nella *governance* del procedimento di risanamento in corso e dei tempi per ricostruire e riprendere l'intera direzione del processo;

b) aspetti organizzativi della gestione liquidatoria:

- ✓ il processo di risanamento travolge il funzionamento del sistema amministrativo, il sistema delle responsabilità, i meccanismi di controllo, nonché la "*cultura di gestione della cosa pubblica*"; affrontare il risanamento finanziario di un ente significa <<*reimpostare la struttura di direzione manageriale dell'ente*>>, partendo dalla consapevolezza che il coinvolgimento degli uffici e in generale dell'intera struttura amministrativa da parte dell'OSL dovrà essere totale e assorbente per un tempo variabile in funzione della complessità del dissesto;
- ✓ la dimensione organizzativa, quale fattore critico di successo per qualunque scelta strategica e azione operativa non viene spesso valorizzata rappresentando uno dei fattori di insuccesso dell'agire pubblico;
- ✓ l'esperienza di questi anni dimostra che:
 - a. a monte del ricorso a misure di risanamento finanziario vi sono fattori di forte criticità nella struttura organizzativa e nel sistema professionale; i fenomeni di insolvenza, squilibri di bilancio, debiti fuori bilancio ecc. non sono il frutto di eventi eccezionali e/o straordinari se non in misura limitata, nella generalità dei casi sono il risultato di <<*una situazione di generale difficoltà sia sul piano giuridico – amministrativo che di quello finanziario – contabile*>>;
 - b. la variabile critica è rappresentata dal "**fattore tempo**" necessario al consolidamento della gestione dissestuale e al reperimento di adeguate risorse finanziarie, inconciliabile con le legittime pretese dei creditori;
- ✓ questi fenomeni impattano sulla necessaria e imprescindibile <<*interfunzionalità*>> dei soggetti del risanamento (Organismo Straordinario di



Liquidazione/Amministrazione Istituzionale Ordinaria); l'istaurarsi di un fluido ingranaggio tra i diversi soggetti del risanamento costituisce condizione imprescindibile del buon esito della procedura liquidatoria;

- ✓ l'esperienza dimostra che solo attraverso il ricorso a strutture di coordinamento che collegano la direzione dell'Amministrazione ordinaria alla direzione della gestione liquidatoria e la dotazione di una adeguata aliquota di *personale dedicato* alla gestione liquidatoria facilita l'intera azione di accertamento della massa passiva e costituzione e gestione delle risorse per il risanamento, è possibile impostare un serio e duraturo processo di riequilibrio finanziario del sistema di bilancio dell'ente;
- c) gestione liquidatoria ex delibera Commissario ad Acta n°2/2013:
- ✓ con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione ex DPR 28/03/2013, n° 58 del 29/09/2015, avente come oggetto: "*Presenza d'atto sentenza TAR Catania n° 1968/2015 e rendiconto finale della gestione relativa al dissesto finanziario del Comune di Milazzo svolta dall'Organismo Straordinario di Liquidazione*", formalmente è stata chiusa la gestione liquidatoria per atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31/12/2011;
 - ✓ dalle risultanze contabili emerge con chiarezza che la gestione liquidatoria ex delibera Commissario ad Acta n°2/2013, rilascia alla gestione successiva un indebitamento stimato di euro 38.976.661,60 (€18.989.542,10 + € 19.987.119,50) in parte accertato e in parte da istruire;
 - ✓ è ragionevole sostenere che il sistema complessivo della gestione dissestuale soffre:
 - a) di un "*effetto trascinarsi della gestione dissestuale*" ancora in corso di risanamento, con fascicoli risalenti alla precedente gestione liquidatoria, una sorta di <<unico processo liquidatorio>>;
 - b) del notevole tempo trascorso rispetto all'origine dei fatti e atti giuridici che accresce la complessità di procedere alla *corretta ricostruzione degli accadimenti gestionali* con ricorso a narrazioni non adeguatamente sostenute da atti giuridici rilevanti;
 - c) di un sistema professionale caratterizzato da carenze d'organico con responsabili dei procedimenti che non risultano in servizio per intervenuto pensionamento o altre situazioni che non consentono un veloce e completo processo istruttorio ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, con il rischio di rinviare alla gestione ordinaria posizioni debitorie prive dei requisiti normativamente previsti;
- d) procedura liquidatoria in corso:
- ✓ a seguito di ricognizione, si rilevano i seguenti valori:

istanze presentate	n° 761
valore delle istanze	€ 32.994.043,93
procedimenti segnalati dagli uffici	n° 139
valore delle segnalazioni	€. 25.350.996,19
 - ✓ l'istruttoria delle istanze presenta una oggettiva complessità e ai fini della corretta determinazione del dovuto risulta necessario valutare e validare



la complessa documentazione sottesa all'istanza con un'azione di assistenza e sostegno per particolari procedimenti amministrativi;

- ✓ il sistema informativo tributario dell'ente presenta delle rilevanti criticità (disallineamenti tra le BD/migrazioni parziali) che rallentano i processi di recupero risorse alla massa attiva e generano un considerevole contenzioso che la gestione liquidatoria gestisce in via amministrativa attraverso i classici istituti deflattivi quali reclamo/mediazione ecc. con dispendio di risorse finanziarie e di personale dedicato;

e) aspetti organizzativi della gestione amministrativa dell'ente:

- ✓ il sistema professionale dell'ente è caratterizzato da:
 - a) vacanze d'organico nelle posizioni strategiche per la gestione dissesuale quali il responsabile del servizio finanziario;
 - b) carenze d'organico nelle diverse posizioni di vertice ed intermedie dell'intera struttura organizzativa;
 - c) una consistente aliquota di personale con contratti a tempo determinato con orario ridotto - part time;
 - d) un equilibrio debolmente interconnesso per il considerevole carico di lavoro a cui deve far fronte, registrando ritardi nelle ulteriori attività da espletare a seguito della gestione dissesuale;


Preso atto della complessità della gestione liquidatoria, per quanto emerso allo stato degli atti, e della necessità di completare il processo sotteso alla gestione dissesuale, si conviene sulla necessità di richiedere l'adesione alla procedura semplificata ex art. 258 del T.u.o.e.l., quale misura risolutiva ed adeguata alla complessità amministrativa - gestionale dell'ente;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10/01/2017, n° 66 del 28/12/2017 avente ad oggetto "Proposta adozione della modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000";

Visto l'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000 che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che:

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissesato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che



sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

Atteso che:

- ✦ dopo aver avviato la procedura per la rilevazione della massa passiva, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha posto in essere le relative attività istruttorie, mediante le quali ha acquisito sufficienti elementi contabili e di valutazione per ritenere praticabile la modalità di liquidazione semplificata in alternativa a quella ordinaria, pervenendo ad una attendibile e provvisoria stima della massa passiva, al fine di garantire un definitivo e concreto risanamento finanziario dell'ente;
- ✦ in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia corollario di una sana gestione finanziaria e conseguente azione amministrativa, la gestione dissestuale deve tendere al soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile con le risorse messe a disposizione dal sistema di bilancio dell'ente;

Considerato che:

- ✦ le difficoltà riportate in precedenza insieme alle ridotte capacità di recupero di risorse tributarie ed extratributarie rende non conciliabile i tempi e le legittime aspettative dei creditori attraverso le ordinarie procedure previste dalla gestione dissestuale;
- ✦ esistono valide ragioni per il ricorso alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, e che l'adozione di tale procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale interessato dal dissesto (deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 14/2009/IADC e n. 13/2012/FRG);
- ✦ il regolamento previsto dall'art.269, c. 1 del d.lgs. n° 267/2000 non risulta ancora emanato;
- ✦ sulla scorta del vigente testo dell'articolo 119 della Costituzione, non è consentita l'assunzione del mutuo di cui all'art. 255. commi 2-7 del d.lgs. n° 267/2000 richiamato dall'art. 258 comma 2;

Rilevato che:

- ✦ in caso di adesione della Giunta Comunale alla modalità semplificata di liquidazione in parola, il Comune di Milazzo può accedere all'anticipazione finanziaria prevista dall'art. 14 del d.l. n° 113/2016, convertito dalla legge n° 160/2016, da destinare all'incremento della massa attiva;
- ✦ in caso di mancata adesione da parte della Giunta Comunale, la procedura semplificata non è attivabile e la Commissione Straordinaria dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione, con la conseguenza che i debiti, a differenza di quanto avviene per quelli transatti con la procedura semplificata (che si limita a considerare ai fini della transazione la sola sorte capitale) dovranno essere valutati nella loro integrità, compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto;



Considerato che il ricorso alla procedura semplificata:

- ✦ consente, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 258 del T.u.o.e.l., un significativo abbattimento della massa debitoria;
- ✦ con riguardo ai creditori che accettano la proposta di transazione, azzera il rischio che il patrimonio dell'Ente, e segnatamente i futuri bilanci, vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante procedura ordinaria; chi infatti accetta la proposta di transazione *"rinuncia ad ogni altra pretesa"* e viene pertanto tacitato in via definitiva;
- ✦ riduce notevolmente i tempi di definizione della procedura di dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, quindi, di ritorno in bonis del Comune;

Ritenuto congruo e prudente, sulla scorta dei dati documentali e degli elementi ad oggi disponibili, stimare il fabbisogno della gestione liquidatoria per l'attivazione della procedura semplificata come di seguito riportato;

C	MASSA ATTIVA STIMATA	VALORI	Q.TA'	VALORI
1	Fondo di cassa iniziale ex art. 6, c. 2, lett. a) D.P.R. n° 378/1993			€ -
2	Giacenza di cassa al 17/06/2019			€ 166.766,08
3	Economie residui mutui in ammortamento non utilizzata ente ex art. 255, c. 1			€ 749.098,97
4	Proventi da alienazioni			€ -
5	Avanzo libero ex art. 187 d.lgs. 267/2000 destinato dall'ente ex art. 255, c. 11			€ -
6	Residui attivi correnti (3) (al netto delle posizioni vincolate, giusta DCS n° 6 del 22/3/2019) (2)	€ 10.435.792,96		
7	Residui attivi capitale (al netto delle posizioni vincolate, giusta DCS n° 6 del 22/3/2019) (2)	€ 575.603,45		
8	Altre entrate eventuali (1)			€ 2.245.567,95
9	Valore stimato della massa attiva			€ 3.161.433,00
C	MASSA PASSIVA STIMATA		Q.TA'	VALORI
10	Istanze presentate, di cui:		761	€ 32.994.043,37
	a) ad accantonamento ex art. 258, c. 4 nella misura del 50%	€ 32.448.216,85	713	
	b) ad accantonamento ex art. 258, c. 4 nella misura del 100%	€ 545.826,52	48	
11	Posizioni debitorie rilevate d'ufficio		139	€ 25.350.996,19
12	Residui passivi correnti (4) (al netto delle posizioni vincolate, giusta DCS n° 6 del 22/3/2019) (2)	€ 12.633.350,29		
13	Residui passivi capitale (al netto delle posizioni vincolate, giusta DCS n° 6 del 22/3/2019) (2)	€ 1.809.554,24		
14	Oneri per gestione liquidatoria			€ 650.000,00
15	Gestione residui - saldo debiti di bilancio	-€ 3.431.508,12		
16	Valore stimato della massa passiva			€ 58.995.039,56
17	Fabbisogno stimato gestione liquidatoria ex art. 256			€ 55.833.606,56
18	Fabbisogno stimato per attivazione della procedura semplificata ex art. 258	Ipotesi art. 258.3	60	€ 34.554.495,61
			50	€ 28.376.840,84
			40	€ 22.199.186,07
1) Accantonamento effettuato per proposte transattive rifiutate € 795.621,49 - Riscossioni effettuate dall'ente dal 2/2/17 al 31/12/2018 € 1.432.409,49				
2) Elenco dei residui attivi/passivi al 31/12/2014 risultanti al 31/12/2018				
3) Abbattimento per stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di cui D.L. n° 119/2018 art. 4.				
4) Valore ridotto dei pagamenti effettuati durante il precedente dissesto, giusta D.R. n° 204 del 24/04/2018 per € 3.702.672,89.				

**Dato atto che:**

- ✦ fondo di cassa iniziale: il fondo di cassa iniziale ex art. 6 del D.P.R. n° 378/1999 come determinato dall'amministrazione con D.D. n° 1267 del 11/07/2019 e deliberazione della C.S. n° 22 del 24/07/2019, presenta un deficit di € 3.485.756,60, fermo restando le riserve e osservazioni formulate, lo si pone a valore zero, con incremento della massa passiva pari ad €. - 3.485.756,60;
- ✦ gestione dei residui: sulla base delle stime effettuate dagli uffici dei residui attivi da riscuotere e dei residui passivi da estinguere, la situazione presenta un saldo negativo di € - 3.431.508,12, che potrà generare posizioni debitorie in seguito;
- ✦ residui attivi correnti: in considerazione delle scarse percentuali di riscossione registrate sulla massa dei residui attivi, dell'elevato contenzioso tributario in corso, dell'effettiva esigibilità fortemente condizionata dalla vetustà delle partite e di un quadro normativo che ha concesso significativi abbattimenti ai carichi tributari rientranti nella gestione liquidatoria che ad oggi non risulta possibile quantificare, in sede di quantificazione del fabbisogno finanziario provvisorio non si è riportato il valore di carico, consapevoli di non poter contare sul gettito atteso dei residui attivi correnti, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni significativa variazione - *sia in melius che in peius* - della massa attiva, nonché di approntare i procedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari;
- ✦ proventi alienazione: in presenza di un quadro non definito della consistenza patrimoniale disponibile e suscettibile di alienazione (giusta deliberazione giunta n° 182 del 03/08/2010) prudenzialmente, i valori stimati non si faranno concorrere nella determinazione delle risorse disponibili, attesa la loro aleatorietà di realizzazione in tempi compatibili con la procedura semplificata, fermo restando la facoltà in capo all'ente di evitare l'alienazione con assegnazione di risorse finanziarie liquide in sostituzione ex art. 255, comma 9 del d.lgs. n° 267/2000;
- ✦ gestione vincolata: come riportato nella deliberazione commissariale n° 6 del 22/03/2019, nella determinazione della massa sono escluse le entrate con vincolo di destinazione in equilibrio non determinando massa debitoria; sarà cura della gestione disestuale provvedere alla loro rendicontazione in contabilità separata come previsto dall'art. 36, comma 2 del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017;
- ✦ posizioni debitorie rilevate d'ufficio: non risulta agevole la stima delle posizioni comunicate in maniera non sistematica dagli uffici avendo riscontrato che alcune sono state oggetto di istanze di ammissioni e che altre non risultano ancora nella situazione giuridica attribuibile alla gestione liquidatoria ex art. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000; prudenzialmente è stato considerato il valore nominale riservandosi di variare - *sia in melius che in peius* - la consistenza della massa passiva in caso di riqualificazione successiva delle posizioni;
- ✦ oneri della liquidazione: sono stati stimati gli oneri della liquidazione che comprendono la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dipendente, eventuali collaborazioni e/o consulenze esterne che dovessero rendersi necessarie e il compenso e rimborso spese spettante all'OSL, come previsto dal D.M. 09/11/1995;

Ritenuto necessario, in caso di adesione da parte dell'ente alla procedura semplificata, provvedere a determinare i criteri e le norme procedurali e le istruzioni



operative necessarie ad avviare la liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie che via via si renderanno disponibili;

Richiamata la richiesta del 24/06/2019, prot. n° 584 di incremento della massa attiva ex Legge 27 dicembre 2017, n° 205, art. 1, commi 864 e 865 – Applicazione dell'art. 3 bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario – anno 2018;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;


DELIBERA

1. di proporre all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del d.lgs. n° 267/2000;
2. di ricorrere alla graduazione dell'abbattimento ex art. 258, comma 3 del T.u.o.e.l. secondo il criterio previsto dall'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, come segue:
 - ⇒ crediti riconoscibili la cui epoca di insorgenza risale a:
 - (a) atti o fatti di gestione verificatesi entro il **31/12/2006**, abbattimento del **40%**
 - (b) atti o fatti di gestione verificatesi dal **01/01/2007** al **31/12/2011**, abbattimento del **50%**
 - (c) atti o fatti di gestione verificatesi dal **01/01/2012** al **31/12/2014**, abbattimento del **60%**
3. di onerare l'Amministrazione ad aderire nel termine di 30 giorni dalla data della presente deliberazione, assumendo l'impegno a reperire e mettere a disposizione dell'OSL le risorse necessarie secondo il prospetto contabile riportato in premessa, o di quello che si renderà effettivamente necessario in relazione all'andamento della procedura semplificata di liquidazione;
4. di motivare adeguatamente l'eventuale diniego dell'adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del d.lgs. n° 267/2000;
5. di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti non appena saranno completate le istruttorie ex art. 254 comma 4 del T.u.o.e.l.;
6. di riservarsi altresì di adottare tempestivamente idonee misure per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero integrare la massa passiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.L. n.80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004;
7. di adottare, in caso di adesione da parte dell'Amministrazione alla procedura semplificata, un ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali di cui all'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, secondo il seguente quadro di sintesi;
 - a) *ai sensi del comma 3 dell'art. 258, si proporrà ai creditori ammessi alla massa passiva una transazione che preveda la corresponsione di una percentuale ex art. 258, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 secondo l'epoca di insorgenza del*



debito, limitatamente alla sola sorte capitale, con rinuncia ad ogni altro onere e pretesa;

- b) la graduazione della percentuale di abbattimento sarà ispirata al principio generale ex art. 2740 c.c. secondo cui l'adempimento "deve essere imputato al credito più antico", pertanto si adotterà il seguente schema:
- ⇒ atti o fatti di gestione verificatesi entro il 31/12/2006, abbattimento del 40%
 - ⇒ atti o fatti di gestione verificatesi dal 01/01/2007 al 31/12/2011, abbattimento del 50%
 - ⇒ atti o fatti di gestione verificatesi dal 01/01/2012 al 31/12/2014, abbattimento del 60%
- c) l'ammissibilità alla massa passiva avverrà, coerentemente con i recenti orientamenti della magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania, n° 132/2018) a seguito di rilascio da parte degli uffici di completa istruttoria ex art. 254, comma 4 del T.u.o.e.l., con specifico accertamento che la prestazione/lavoro/fornitura sia stata effettivamente resa, che non sia stata pagata e che non risulti prescritta;
- d) con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità alla massa passiva previsti dalla vigente normativa, ai fini dell'adozione della procedura semplificata si opererà secondo il criterio cronologico che terrà conto anche della completezza delle posizioni via via esitate ed in particolare:
- ⇒ ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo nei termini,
 - ⇒ proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale dell'ente;
 - ⇒ ai creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, per il cui credito è stata già adottata una determinazione di liquidazione da parte dell'ente, in base all'anzianità del provvedimento adottato, proporre le transazioni successivamente ai creditori istanti nei termini, sub a);
 - ⇒ ai creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione al passivo e per i quali non sono state adottate determinazioni di liquidazione ma che risultano dalla documentazione contabile trasmessa dall'ente, proporre le transazioni in base all'anzianità del debito, successivamente ai creditori di cui ai precedenti punti a) e b);
- e) ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo fuori termine, si proporrà la transazione sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della medesima istanza successivamente ai creditori di cui ai precedenti punti a) b) e c);
- f) definire eventuali ed ulteriori criteri sulla base delle situazioni che emergeranno nel rispetto dei criteri direttivi della "par conditio creditorum" e della "cronologia dei pagamenti", ove possibile;
- g) i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, a sensi della vigente normativa, dovranno essere liquidati per intero e con priorità;
- h) accantonamento nella misura del 50% per i debiti accertati in caso di mancata adesione alla proposta transattiva, elevata al 100% per le posizioni assistite da privilegio secondo le disposizioni codicistiche;



- i) *la gestione liquidatoria ancorché procedura speciale e straordinaria dovrà garantire la partecipazione al procedimento amministrativo secondo i recenti orientamenti della magistratura amministrativa (da ultimo TAR Campania, Sez. V, sentenza 3514 del 26/06/2019) e le disposizioni di cui al Tit. III° della recente legge regionale 21/05/2019, n° 7, con particolare riferimento ai seguenti aspetti/istituti:*
- ⇒ *prevalenza dei termini delle disposizioni dissestuali rispetto ad altre diverse indicazioni;*
 - ⇒ *individuare e formalizzare la struttura a supporto della gestione liquidatoria in procedura semplificata con la dotazione di una adeguata aliquota di personale dedicato, la mappatura dei procedimenti amministrativi della gestione e l'assegnazione ai responsabili dei procedimenti secondo le indicazioni riportate nel Tit. II° della legge regionale n° 7/2019;*
 - ⇒ *la comunicazione di avvio del procedimento viene a coincidere con la richiesta di istruttoria ex art. 254, comma 4 del T.u.o.e.l.;*
 - ⇒ *l'intervento nel procedimento è riservato ai soggetti che hanno presentato istanza di ammissione e/o ai soggetti destinatari dei provvedimenti di inserimento nella massa passiva;*
 - ⇒ *i diritti di partecipazione al procedimento riguardano:*
 - i. *la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento con estrazione di copia,*
 - ii. *la facoltà di presentare memorie scritte e documenti probatori della pretesa creditoria,*
 - iii. *il ricorso all'audizione personale con redazione di verbale scritto da inserire nell'attestazione ex art. 254, comma 4 del T.u.o.e.l.,*
 - iv. *l'attivazione del contraddittorio nella fase di proposta/accettazione-rigetto della transazione vertente sulla applicazione dei criteri direttivi per la definizione della procedura ex art. 258 del T.u.o.e.l.;*
- j) *adottare i recenti orientamenti della magistratura contabile in materia di posizioni debitorie fuori bilancio ex art. 194 del T.u.o.e.l. (da ultimo Corte dei Conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n° 124/2019/PAR), ed in particolare prevedere che la fase di accertamento della pretesa creditoria da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione sia preceduta da formale riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare;*
- k) *approvare uno schema di proposta transattiva non negoziabile che preveda espressamente la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché eventuali altri oneri e ad ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Milazzo;*
- l) *verificare - prima di formalizzare la proposta di transazione - l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Milazzo sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione - debiti segnalati d'ufficio -, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito in sede di liquidazione del credito ammesso;*





m) *provvedere ad accertare, preventivamente al materiale pagamento della somma accettata dal creditore, l'insussistenza di motivi ostativi mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC - documento equivalente), la verifica telematica ex art. 48 bis del D.P.R. n° 602/1973, nei casi previsti dalla legge nonché la verifica dell'esistenza di atti di cessione del credito, di sequestri, atti conservativi comunque denominati e dell'esistenza di pignoramenti;*

8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

9. di notificare il presente provvedimento:

- ⇒ al Sindaco e ai componenti della Giunta Municipale;
- ⇒ al Segretario Generale;
- ⇒ all'Organo di Revisione Economico Finanziario;

10. di trasmettere la presente deliberazione:

- ⇒ al Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, ufficio risanamento degli enti locali dissestati;
- ⇒ a sua Eccellenza il Prefetto di Messina;
- ⇒ alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- ⇒ al Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo;

11. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:

- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE


Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma



MILAZZO

MILAZZO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25-07-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, fi _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo,

Il Segretario Generale

